



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2011, proposto da:
K.S., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guarini, con domicilio eletto presso
lo studio dell'avv. Valentina Tomio in Trento, via Grazioli n. 84;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Trento, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui
uffici in Largo Porta Nuova, n. 9, è per legge domiciliato;

per l'annullamento

- del provvedimento del Questore di Trento di data 4.8.2011, notificato il
12.8.2011, di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo cat. a12/2011 già rilasciato all'interessato, nonché di ogni altro atto
comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, K.S., cittadino marocchino, ha impugnato il provvedimento di data 4.8.2011, con cui il Questore di Trento ha disposto la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato all'interessato, sul presupposto dell'esistenza a carico dell'istante di plurime condanne per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.

Il ricorrente fonda la domanda giudiziale di annullamento della revoca sopra riassunta sulle censure che seguono:

- 1) violazione degli artt. 3, 4, 6, 10-bis e 21-octies della L. n. 241/1990 – difetto di motivazione e carenza di istruttoria;
- 2) violazione dell'art. 9, comma 7, lett. c) e comma 4 del D.Lgs. n. 286/1998 - violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione.

Si é costituita in giudizio l'Amministrazione statale intimata, allegando l'infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 19.4.2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Con il provvedimento impugnato la Questura ha revocato al ricorrente il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in considerazione della condanna emessa dal Tribunale di Trento in data 19.2.2010, irrevocabile il 16.11.2010, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 10.000,00 di

multa per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di sostanze stupefacenti).

1. Va prioritariamente esaminato il secondo (assorbente) motivo di censura con il quale si lamenta carenza di motivazione.

Al riguardo, osserva anzitutto il Collegio che la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è stata adottata dalla Questura in applicazione dell'art. 9, commi 4 e 7, lett. c), del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286.

L'art. 9, comma 4, nel disciplinare la cd. carta di soggiorno, stabilisce, com'è noto, da un lato, che detto titolo “ non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato “ e, dall'altro, che “ nel valutare la pericolosità si tiene conto anche.....di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.....della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero “.

Per quanto attiene alla revoca del titolo in questione, di cui si occupa il successivo comma 7, si prevede fra le varie ipotesi, quella in cui la predetta revoca si giustifica “ quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4 “.

Dunque, nel caso dei soggiornanti di lungo periodo, la normativa impone uno specifico scrutinio sulla pericolosità degli stessi che deve essere effettuato caso per caso, valutando non soltanto il titolo del reato per il quale lo straniero è stato condannato, ma anche ulteriori elementi fattuali (ad esempio, il numero delle condanne, la fattispecie di reato - se aggravata, o al contrario, se attenuata -, la condizione familiare, l'esistenza di un'attività lavorativa in corso, la durata del soggiorno) al fine di addivenire ad un giudizio di pericolosità sociale ponderato

dopo aver tenuto conto dell'effettiva situazione di ciascun cittadino extracomunitario.

Occorre quindi verificare se la motivazione del provvedimento di revoca sia adeguata.

Ebbene, nel caso in esame, il decreto impugnato reca la semplice affermazione di stile secondo cui la condanna per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. comporterebbe ex sé la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

L'Amministrazione ha, dunque, basato le proprie determinazioni, in via esclusiva, sull'esistenza della condanna in discorso, senza operare nessuna valutazione della durata del soggiorno del ricorrente sul suolo nazionale, che per inciso dura da oltre un decennio, né in ordine all'inserimento sociale e lavorativo del sig. S, il quale appare sufficientemente integrato nel territorio trentino e dispone di un lavoro presso la soc. cooperativa DML servizi che gli garantisce un adeguato reddito da lavoro subordinato.

La Questura, inoltre, non ha svolto alcuna valutazione o attività istruttoria in ordine all'inserimento familiare dello straniero, con particolare riferimento alla presenza in Italia dell'intero nucleo familiare del ricorrente, composto da coniuge e figlio minore, nonché da padre, madre e fratelli, tutti residenti a ---.

A tale proposito si rileva che tali circostanze di fatto erano state poste all'attenzione della Amministrazione con la memoria ex art. 10 bis L. n. 241/90 inviata in data 27.7.2011.

In definitiva, la Questura non ha fornito un'adeguata valutazione della pericolosità del ricorrente: pertanto, il provvedimento impugnato è carente di motivazione, tenuto anche conto che in ordine allo stesso non risulta esperita una adeguata attività istruttoria.

2. Per le suesposte considerazioni, il ricorso viene quindi accolto con assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità proposti e l'atto impugnato va, conseguentemente, annullato.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti in causa, avuto anche riguardo alla particolarità della vicenda sopra definita.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 206/2011, lo accoglie.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)